

proc. 2524/2020 RGC



TRIBUNALE DI GROSSETO

- sezione civile -

IL GIUDICE

visti gli atti della causa in epigrafe

visto il decreto legge n° 11 dell'8.03.2020 avente ad oggetto *'misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19'* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 in data 8 marzo 2020;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17 marzo 2020 convertito con modifiche con legge 27/20;

visto che con ordinanza depositata telematicamente veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 22 DL 34/2020, concedendo alle parti termine per depositare 'foglio di udienza' sostitutivo della effettiva presenza all'udienza fissata per la decisione sulla domanda cautelare;

visto che con l'atto introduttivo [REDACTED] ha chiesto emettersi provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di TIM S.p.A. avente ad oggetto l'ordine di riallaccio della propria linea telefonica;

che, instaurato il contraddittorio, nessuno risulta essersi costituito per la parte resistente di cui, stante la ritualità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia;

che con il foglio depositato in sostituzione della partecipazione all'udienza la ricorrente ha dato atto che la linea telefonica era stata riattivata poco dopo la notifica; che lamentava tuttavia che non era avvenuta anche la sostituzione del cavo esterno che nel corso degli anni aveva provocato numerose interruzioni;

che l'intervenuta riattivazione del servizio telefonico oggetto del ricorso fa ritenere cessata la materia del contendere, mentre l'ulteriore richiesta di sostituzione del cavo, evidenziata per la prima volta nel depositato 'foglio di udienza', non solo integra domanda nuova, ma altresì non è richiesta sostenuta dalla prova dei presupposti né di *fillnus*, né di *periculum*, stante il ripreso funzionamento della linea per cui si è agito in giudizio; che trattasi per l'intero di ulteriore domanda inammissibile in

questa sede e che ben potrà essere oggetto di contestazione sul piano contrattuale nella ordinaria sede di merito;

che la riattivazione della linea successivamente al deposito e notifica del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti della compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per la restante metà deve invece essere ritenuta la prevalente soccombenza virtuale della resistente, con conseguente condanna di TIM alla refusione delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14 con riferimento al valore minimo dello scaglione di valore indeterminato, escluse le fasi non espletate;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia di parte resistente;

Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda cautelare di riattivazione della linea telefonica;

dichiara l'inammissibilità della ulteriore domanda di sostituzione del cavo;

dichiara le spese di lite compensate tra le parti in ragione della metà; condanna parte resistente TIM a rifondere a parte ricorrente la restante metà delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà) in euro 1200 per compenso professionale, euro 21,50 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Alla cancelleria per comunicazione alle parti.

Grosseto, il 19.01.2021

Il Giudice

dott.ssa 